

COMUNE DI SENIGALLIA

UFFICIO DI GABINETTO E COMUNICAZIONE

ORDINANZA n° 215 del 06/05/2024

Oggetto: **ORDINANZA BALNEARE COMUNALE – GESTIONE ARENILE ANNO 2024**

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 27.05.2009 avente per oggetto “Regolamento comunale per l’utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative”;

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 13/05/2004 “Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative”, così come modificato con deliberazione di Consiglio regionale n. 46 del 24/04/2012;

VISTO l’art. 6, c. 2-quinquies del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160;

VISTO l’art. 11, cc. 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater della Legge 15 dicembre 2011, n. 217;

VISTA la D.G.R. n. 534 del 30/05/2016 “Legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11: Indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari”;

VISTO l’art. 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:” Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche”;

RITENUTO, alla luce delle suddette disposizioni adottate, di dover procedere alla definizione degli orari di accesso in spiaggia, nonché degli orari di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTO l’art. 50, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Articolo 1

Accesso in spiaggia

1. E’ vietato l’accesso alle spiagge e la sosta nelle stesse dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del mattino, ad eccezione dei concessionari/affidatari, dei loro dipendenti, dei soggetti addetti alla pulizia, alla manutenzione ed alla sorveglianza della spiaggia, nonché ad eccezione delle serate di cui all’art. 2, c. 4 della presente Ordinanza.

2. Le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art. 1.174, c. 2 del Codice della Navigazione con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51,00 euro a 309,00 euro.

Articolo 2

Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari

1. I concessionari degli stabilimenti balneari per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre definiscono il proprio orario di apertura nell'ambito delle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 21:30.
2. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività ludiche e sportive nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
3. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimenti, di cui alla D.G.R. 534/2016 nel rispetto delle seguenti fasce orarie: dalle ore 07:00 alle ore 21:30.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, i concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, di intrattenimenti e le attività ludiche e sportive, nelle seguenti giornate e nel rispetto dei seguenti limiti orari:
 - a. 18 maggio; 8 e 22 giugno; 6 e 27 luglio; 10, 14 e 24 agosto; 7 settembre, con possibilità di rimanere aperti fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
 - b. n. 3 serate nel mese di giugno, n. 3 serate nel mese di luglio, n. 3 serate nel mese di agosto, e n. 1 serata nel mese di settembre, con possibilità di rimanere aperti fino alle ore 24.00, che dovranno essere comunicate con almeno 72 ore di anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>;
5. I concessionari degli stabilimenti balneari possono svolgere le attività accessorie, di cui alla D.G.R. 534/2016, con le modalità e le condizioni previste dal Vigente Piano degli Arenili, nel rispetto delle condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, delle norme sulla destinazione d'uso della concessione di pubblico demanio marittimo.

Articolo 3

Disciplina delle attività di intrattenimento presso gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere piccoli trattenimenti musicali, purché i locali e/o spazi rimangano identici, cioè senza trasformazioni logistiche, sia in presenza che in assenza del piccolo trattenimento. Non debbono esservi allestimenti specifici, quali pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato, in tutto o in parte, ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all'ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione, pubblicità.
2. Gli stabilimenti balneari possono svolgere trattenimenti danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva pari o inferiore a n. 200 persone e che si concludono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, previa presentazione di apposita SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'attività di pubblico spettacolo temporaneo. La SCIA deve essere inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>.
3. La SCIA con l'allegata documentazione e la ricevuta di consegna della pratica on line dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.
4. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere trattenimenti danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva inferiore a n. 200 persone, ma che si concludono oltre le ore 24.00 del giorno di inizio, previa presentazione di apposita domanda, con allegata relazione tecnica di cui all'art. 141, c. 2 del Regolamento T.U.L.P.S. attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>, almeno 20 giorni prima. L'autorizzazione e l'allegata documentazione dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.
5. Gli stabilimenti balneari possono svolgere trattenimenti danzanti, diversi da quelli di cui al c. 1 del presente articolo, con capienza complessiva superiore a n. 200 persone previa presentazione di apposita domanda, da sottoporre al preventivo esame della Commissione Comunale di Vigilanza di cui all'art. 141, c. 1 del Regolamento T.U.L.P.S. La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>, almeno 30 giorni prima. L'autorizzazione e l'allegata documentazione dovranno essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.

6. Gli stabilimenti balneari, possono svolgere spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza (nel senso di spettacolo al quale si assiste, restando escluse le attività di intrattenimento danzante o di discoteca) e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, previa presentazione di SCIA, con allegata relazione tecnica di cui all'art. 141, c. 2 del Regolamento T.U.L.P.S. attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone tramite la procedura on-line accedendo al seguente link: <https://suap.letterredellamarcasenone.it/>, la SCIA e la documentazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento.
7. Per gli intrattenimenti musicali e/o danzanti, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo il titolare dello stabilimento balneare è tenuto a predisporre idoneo Piano di emergenza e di evacuazione, comprensiva di relativa planimetria, nel rispetto delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo nella sede dell'evento. I dispositivi di sicurezza previsti dal Piano di emergenza e di evacuazione potranno essere installati temporaneamente per la sola durata dello spettacolo/intrattenimento.

IL SINDACO
Massimo Olivetti